

## UN INEDITO ESTRATTO DI DECISIONE DI FERDINANDO II (1635) CONCERNENTE LO STATUTO DI CASTUA

ANELISE MARGETIČ  
Fiume

CDU 340.13(497.5Castua)«1635»  
Marzo 1994

*Riassunto* - Si pubblica il testo dell'Estratto di decisione di Ferdinando II (1635). Nel saggio introduttivo si dimostra, contro le opinioni di Kandler e di altri, che il vecchio Statuto di Castua (1400) è stato in gran parte in vigore anche dopo il 1635.

### 1.

Nel volume XVII degli Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno ho pubblicato il saggio *Lo Statuto di Castua in italiano (1706)*,<sup>1</sup> cercando di dimostrare quanto questa traduzione dall'originale scritto in croato sia di grande importanza per una migliore interpretazione del testo originario ed anche per una conoscenza approfondita della struttura della società dei comuni del Quarnaro. Nella letteratura c'è un contrasto di opinioni riguardante il vero significato del termine «kmet» (colono) nel testo croato.<sup>2</sup> Il testo italiano che finora non è stato utilizzato nella controversia risolve questo problema: il «kmet» è un ulteriore termine dallo stesso significato di «pučan» (appartenente al popolo) e suddito (in tedesco Untertan, in croato podložnik). Dunque, il contenuto di tutti questi termini è identico, si tratta cioè di persone libere, principalmente dedite all'agricoltura ma anche al commercio, all'artigianato e tra le quali si trovavano in numero ristrettissimo anche degli osti. Queste persone erano organizzate come un comune, tutte con diritti perfettamente uguali e con obblighi verso il proprietario-padrone castuano, cioè dapprima verso i Duino, poi verso i Walsee e a partire dalla secon-

<sup>1</sup> A. MARGETIČ, «Lo Statuto di Castua in italiano (1706)», *Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno, Trieste-Rovigno*, vol. XVII (1986-1987), p. 239-259.

<sup>2</sup> Per i dettagli vedi D. MUNIČ, *Kastav u srednjem vijeku* [Castua nel Medio evo], Fiume, 1986, p. 137 ss.

da metà del secolo XV verso gli Absburgo. Mi sembra che questo sia un risultato piuttosto fondamentale per la società medievale nei territori intorno a Fiume.

Però c'è un'altra questione che esige una risposta ben più chiara e precisa da quella dominante, proposta già dall'eccellente lavoro di G. Kobler nel lontano 1896. Si tratta di questo: se è vero quanto sostiene Kobler,<sup>3</sup> e dopo di lui altri,<sup>4</sup> che lo Statuto del 1400 è stato abrogato nel 1635, come si spiega che oltre alla trascrizione del testo croato dello stesso periodo esistono delle traduzioni dei secoli XVII e XVIII in italiano e in tedesco. Se lo Statuto è stato veramente abrogato nel 1635, dopo questa data non sarebbe stato più in vigore e non esisterebbe alcuna ragione per tutte quelle traduzioni e trascrizioni. Non è ammissibile l'unica altra possibile spiegazione, cioè che si trattasse di profondo rispetto per il passato rannicchiato nella popolazione di Castua e di un enorme interesse scientifico per lo statuto di un piccolo comune.

Esaminiamo un po' più dettagliatamente la tesi di Kobler. Egli racconta<sup>5</sup> che i Gesuiti di Judenburg, entrati nel 1625 in possesso della signoria di Castua, decisero di aumentare le prestazioni degli abitanti e che invece dell'obbligo complessivo di 100 marchi volevano introdurre un tributo annuo da versare *per ogni singolo terreno*. Per attuare questo cambiamento necessitava la coscrizione, alla quale i Castuani opposero un'energica resistenza; anzi, nel 1630 assediaron la casa dominale dove si trovavano i commissari delegati per eseguire la coscrizione e un nuovo urbario, affogarono nel vicino stagno due domestici sospettati di aver favorito i commissari ed infine obbligarono con la violenza i commissari ed il rettore gesuita alla restituzione dei vecchi privilegi. Per punire i trasgressori le autorità istituirono un processo penale ed il 21 marzo 1635 l'imperatore emanò una risoluzione scritta in latino, con la quale aboliva i vecchi statuti ed imponeva un nuovo severo statuto, che Kobler tradusse in italiano. Ecco i punti salienti citati da Kobler:

«Dopo tanta arroganza e contumacia abbiamo fatto compilare il seguente Statuto o Urbario, che dovrà essere valido ed osservato in perpetuo; e pronunciamo nulli e di nissun vigore i decreti e le concessioni che estorsero con violenza; ed abroghiamo, disapproviamo e dichiariamo nullo quello statuto, che dicono Zakon, il quale non fu mai confermato coll'autorità Nostra o dei Nostri antecessori, ed è in più parti barbaro e contrario ai buoni costumi e ai diritti comuni e provinciali. Indi ordiniamo severamente, che in avvenire nessuno azzardi valersi di questi, eccettuati i punti che non sono contrari ai buoni costumi e che non sono aboliti col presente decreto».<sup>6</sup>

<sup>3</sup> G. KOBLEK, *Memorie per la storia della liburnica città di Fiume*, Fiume, 1896, p. 270 ss.

<sup>4</sup> Per es. M. JASINSKI, «Iz istorije Kastavskog statuta» [Dalla storia dello Statuto di Castua], *Zbornik znanstvenih razprav* [Miscellanea di saggi scientifici], Lubiana, vol. VI (1928), p. 67.

<sup>5</sup> KOBLEK, *op. cit.* (n. 3), p. 270 ss.

<sup>6</sup> *Ibidem*, p. 272.

Kobler interpreta questo brano così:

«A spiegazione di queste ultime parole, dalle quali sembra che una parte dei vecchi statuti sia stata conservata, osservisi che il nuovo Statuto del 1635, contenuto in questa risoluzione, comprende le norme conservate del vecchio; poiché una rimostranza del 1634, di cui si trova copia nell'archivio arcidiaconale di Fiume, accenna che la commissione delegata a compilare il nuovo urbario o statuto per assoggettarlo a Sua Maestà, vi accolse alcuni provvedimenti del vecchio Zakon, che corrispondevano alla pratica comune e notoria».<sup>7</sup>

Però anche Kobler è un po' perplesso. Egli ammette che «sembra che una parte dei vecchi statuti sia stata conservata», ma si trae d'impaccio sostenendo che si tratta del nuovo statuto del 1635 il quale comprendeva qualche norma del vecchio. Ma il testo citato dice chiaramente che *tutti* i capitoli del vecchio statuto che non sono contrari ai buoni costumi rimangono in vigore, il che non può significare, se non sbaglio, che non erano stati aboliti tutti quei capitoli che non facevano parte del nuovo statuto.

Ho consultato il testo latino del decreto di Ferdinando II.<sup>8</sup> Ecco il brano tradotto da Kobler:

Nos tandem in contumaciam et arrogantiam tanquam animadvertentes jure nostro, quo uti terrae Principes potimur, hoc quod sequitur Statutum et Urbarium, perpetuis temporibus valiturum et observandum maturo cum consilio conscribere et erigere atque vigore hujus rescripti nostri publicari et obseruari volumus,

al quale segue il titolo del capitolo primo:

Abrogatio praetensi a Subditis huius Capitanatus veteris Statuti sive Sacon,

ed il testo del capitolo:

(...) abrogamus, reprobamus et annullamus Statutum illud, quod Sacon appellant, a Subditis capitanatus hactenus praetensum et usurpatum, utpote nullo neque nostra neque Antecessorum nostrorum autoritate roboratum, in multis barbarum, bonis moribus et juribus tam comunibus quam prouincialibus contrarium serio mandantes, ut in posterum nemo quicumque ille esse possit tam in civilibus quam in criminalibus illo sese tueri ac praevalere possit, audeat vel praesumat, exceptis illis punctis et casibus, in quibus ei vel expresse vel tacite nihil derogatum et his sanctionibus nostris ac bonis moribus non contrarium est.

Si può constatare che Kobler ha ommesso interi brani e molte parole traducendo molto liberamente il testo, ma d'altra parte è vero che la traduzione riproduce più o meno il senso del testo originale latino. L'ultima frase, quella più interessante, si potrebbe tradurre in italiano così: eccetto quei punti e casi nei quali nien-

<sup>7</sup> *Ibidem*, p. 272.

<sup>8</sup> Archivio di Stato di Croazia, Il Collegio dei Gesuiti di Fiume, 53, fasc. 20, p. 146.

te è stato, sia espressamente sia tacitamente derogato e (i quali, cioè i punti ed i casi) che non sono contrari ai nostri decreti ed ai buoni costumi. Questa frase esprime molto più chiaramente il senso che si trova anche nella molto libera traduzione di Kobler: *il vecchio Statuto rimane in vigore in quanto non è derogato*.

È dunque ovvio il perché di tante traduzioni e tante copie del vecchio Statuto dopo il 1635: egli era rimasto in gran parte in vigore e veniva usato anche nelle vertenze, e quando una delle parti si appellava, aggiungeva anche una traduzione in italiano o tedesco – secondo la lingua nella quale si procedeva nella Corte d'appello.

Per poter meglio comprendere come i Castuani erano riusciti a difendere la loro condizione sociale malgrado gli sforzi del Collegio dei Gesuiti di Fiume, successore del Collegio di Judenburg, bisogna soffermarsi con qualche parola sugli avvenimenti accaduti dopo il 1635. I Gesuiti continuavano con i tentativi di introdurre il nuovo Statuto ed Urbario, ma i Castuani si opponevano accanitamente, così che già nel 1638 scoppiò un altro tumulto popolare. Seguirono lunghissime trattative e finalmente il 19 dicembre 1661 le autorità dell'Austria Inferiore emanarono la sentenza nella quale in sostanza non poche richieste dei Castuani furono accolte. Rilevo soltanto il punto che risolve la sostanziale divergenza tra i Castuani ed il Collegio dei Gesuiti, cioè se i Castuani dovranno pagare tutti insieme 100 marchi (come gli stessi insistevano) o se dovranno pagare un tributo annuo per ogni terreno separatamente (come voleva il Collegio):

Nono. Illae 100. Marchae quae Dominio singulis annis propter communalia, aliosque comoditates penduntur, debent, prout antiquitas consuetum, per seniores et duos iudices juxta conditionem et qualitatem personarum imposi, ac per Castuanos aliosque ad id eligendos vicinos exigi.<sup>9</sup>

Si può constatare che nella sentenza prevalse la richiesta dei Castuani.

Nel 1707 i Castuani richiesero il rinnovo della conferma del loro Statuto «quod vulgo Zakon appellatur». L'imperatore Giuseppe I rispose:

*statutum confirmare et approbare volumus, non aliter tamen quam quatenus ipsi in actuali et quieti possessione et exercitio sunt, illudque (...) per definitivam sententiam (...) correctum (...) die 19 decembris 1661.*

Il significato è chiaro: il vecchio Statuto è stato confermato con le modifiche apportate nel 1661. Ciononostante Kobler sostiene: «I Castuani dunque avevano supplicato per la conferma dei loro vecchi statuti, ed invece l'Imperatore dava loro a titolo di statuto ciò che la Cesarea Reggenza di Graz aveva deciso sopra una loro lagnanza diretta contro il Dominio». Conoscendo la serietà e l'obiettività di Kobler non so spiegarmi questa sua interpretazione, come neppure l'altra già discussa, concernente l'atto del 1635.

<sup>9</sup> *Ibidem*, p. 149.

## 2.

Nel già menzionato zibaldone conservato nell'Archivio statale di Croazia si trova un interessante documento,<sup>10</sup> redatto ovviamente da un Gesuita letterato poco dopo il 1635, contenente un sunto molto succinto dell'«*Urbarium et Statutum dominij Castuani a Ferdinando II datum et approbatum 1635, ex originali de verbo ad verbun descriptum*».<sup>11</sup> In questo sunto si trovano elencati tutti gli elementi principali dell'ordinamento castuano nel momento più critico della storia di Castua, cioè quando le autorità cercavano in tutti i modi possibili di annientare l'autogestione del piccolo comune castuano. Il titolo del sunto è «L'estratto delle lettere imperiali in quanto comprendono lo Statuto et l'Urbario che concerne i sudditi del capitanato di Castua» e ci offre l'elenco degli obblighi dei Castuani verso il Collegio dei Gesuiti. La libera elezione dei funzionari comunali è soppressa. Tra i funzionari si menzionano nel punto 4 i giudici (*suppani*) e nel punto 6 tra l'altro, il *satnik*, il *dvornik*, gli *starešine*, il *komunščak* ecc. Essi non vengono più eletti dal popolo, ma dal rettore del Collegio gesuitico. Non era possibile però vietare i raduni del popolo che spesso risultavano utili anche alle autorità, soprattutto per informare il popolo delle nuove decisioni prese, anche se i raduni popolari, sospettati di poter essere la fonte possibile dell'esplosione di malcontento, erano ammessi solo dietro permesso speciale del rettore. Inoltre era vietato fare una qualsiasi proposta senza la previa autorizzazione del rettore. Durante il raduno «tutti con modestia ascoltarono le proposizioni del rettore» (!).

Questo non è il luogo adatto per approfondire l'analisi delle singole disposizioni e delle loro differenze da quelle di prima del 1635 e dopo questa data, soprattutto da quelle contenute nella sentenza del 19 dicembre 1661. Una simile analisi richiederebbe un'indagine storica e giuridica di vaste proporzioni, ma non posso tralasciare almeno il confronto tra il punto primo dell'Estratto con il testo originale in latino. Nel punto primo leggiamo:

Sua Maestà (...) annulla quel *sin hora* da Sudditi usurpato Statuto chiamato *Sacon*.

Il testo originale è molto più lungo. L'ho riferito nella discussione con la tesi di Kobler. L'estratto che pubblico dichiara l'annullamento totale del vecchio Statuto, proprio come fa Kobler e non prende in considerazione l'ultima parte della disposizione originale: *exceptis illis punctis et casibus in quibus (...) nihil derogatum et (...) bonis moribus non contrarium est*. Si ha la netta sensazione che il vecchio Statuto non andasse a genio al compilatore gesuita che lo dichiarava totalmente abrogato, nonostante il testo originale latino. Non posso che ripetere che nel punto primo l'Estratto è lontano dal testo originale e in pratica lontanissimo dalla sua applicazione. Il testo del vecchio Statuto in vigore era stato allegato alla sua conferma nella traduzione tedesca e italiana della decisione imperiale del

<sup>10</sup> *Ibidem*, p. 180-190.

<sup>11</sup> *Ibidem*, p. 144. Il testo si trova nelle p. 146-163, il sinopsis nelle p. 164-167.

1707 e quindi è chiara la ragione dell'inserimento. L'autorità suprema dello stato austriaco voleva essere sicura che il confermato testo dello Statuto non contenesse qualche norma non conforme al sistema giuridico austriaco al principio del secolo XVIII. Lo Statuto di Castua riconfermato nel 1707 abbracciava più del 90% del testo del vecchio Statuto!<sup>12</sup> Dunque, quella apparente «eccezione» alla deroga dello Statuto (*exceptis illis punctis*) includeva quasi tutto il vecchio Statuto!

<sup>12</sup> Cfr. MARGETIĆ, *op. cit.* (nota 1), p. 242-243.

## APPENDICE

180

L'Estratto delle lettere Imperiali, in quanto / comprendono il Statuto, et Vrbario, che / concerne i Sudditi del Capit(ana)to di Castua. /

Giudicando sua M(aes)tà Cesarea essere necessario ridurre il Capit(ana)to di Castua sotto un le /<sup>5</sup> gitimo et ben ordinato Statuto, et Vrbario, hà mandato più uolte alcuni suoi / Commissarij à tal'effetto. I quali benche trattassero decentemente, parechti / anco sentire, se ui fosse qualche replica, nulladimeno i Sudditi non uolsero / ascoltarli et con tiri d'artiglierie conuocando all' arma tutto il popolo / con uiolenza, minacie et altre insolenze, han ristretto li Com(issa)rij et P(adre) /<sup>10</sup> Administratore del Capit(ana)to nella casa della loro habit(azi)one sforzandoli sotto / scriuere ad alcuni Capitoli del uoler loro contrarij alla Commissione et / mandati Cesarei. Perilche Sua M(aes)tà contro i delinquenti con / forme il Processo formato si riserua l'essecutione del condegno castigo. / Et procedendo contro tant'arroganza, con maturo consiglio hà eretto /<sup>15</sup> il seguente Statuto, et Vrbario, comandando à tutti tenere, et osseruarlo / perpetuis futuris temporibus.

1.º Sua M(aes)tà Ces(are)a annulla quelli Capitoli sforzatamente sottoscritti dal Comissario / et P(adre) Administratore. Item annulla quel sin hora da Sudditi usurpato / Statuto chiamato Saccon. /<sup>20</sup>

2.º Statuisse, che tutta la giudicatura stia appresso li Padri Rettori del Collegio / di Fiume, et loro Sustituti come P(ad)roni, et Giurisdicenti del Capit(ana)to con / poter lasciare alli Giudici ò Supani la prima Instanza circa gl'affitti / et mercedi, et altri casi sino alla ualuta di L. 10 et aggiungerli in casi più / difficili alcuni Consiglieri, quando et quanti gli paresse. Si che

181

ciascuno de loro per abbastanza allegato suspecto, resti escluso, et parendo al / P(adre) Rettore, et Sustituti in ogni caso sopradetto possan tirare la prima Instanza / immediatamente auanti di se la qual trouandosi nel giudicio presenti hoc / ipso resti deuoluta alli medemi. /<sup>5</sup>

Dalla p(ri)m)a Instanza l'Appellatione rimette al P(adre) Rettore et Suoi Sustituti. Et / da esso oltre sino al Prencipe Commune solamente in cose di grand'importanza / non altramente, et non in criminalibus ne in executiuis. /

3.º Nell'elett(ion)e de Pieuani et beneficiati lascia al popolo alcuni, che paressero degni / eleger, et proporre al P(adre) Rettore, al quale sia libero uno tra loro qual /<sup>10</sup> giudicherà degno ò in mancamento eleger un altro, et presentarlo all' / Ordinario, ouero sforzarli nominare alcuni altri. /

Alli Pieuani si conferma la cura delle anime, et la quarta delle Decime / di tutto il Confine del Territorio, da pigliarsi dalle mani del P(adre) Rettore / ò Sustituti, con aiutare, et essortare il popo-

lo à comportare fedelm(en)te tutta / la Decima alli lochi, che si nominaranno dal P(adre) Rettore ô Sstituti. /<sup>15</sup>

Et conoscendo essi in uece di Sua M(aes)tà et Sig(no)ri del Territorio publicheranno / nelle Chiese al popolo i loro mandati come quelli di S(ua) M(aes)tà essortando / il popolo all'Osseruanza. /

Li Conti delle Chiese non si faranno senza la p(re)senza del P(adre) Rettore ô Sstituti. /<sup>20</sup>

Li Ecclesiastici contro i Seculari del Cap(itana)to in controuersie ô querele serua / ranno le sopradette communi Instance del Cap(itana)to. Similmente li Se / colari contro gl'Ecclesiastici in cose reali, et personali, che descendono ex / contractu, ma in quelle ex delicto si rimettono al loro Ordinario. /

4.<sup>o</sup> Stà nel P(adre) Rettore mettere et elegere uno ô più Giudici ô Suppani per ogni loco /<sup>25</sup> et diuersi distretti, et quanti gli paresse consiglieri aggiungerli. Et se / lasciasse al popolo alcuni elegere, stà in esso confirmarli, ô reprouarli

182

et altri elegere ô far nominar altri, et tra l'anno trovando esser meno habili / cassarli. /

Li Giudici et Suppani giudicheranno quanto di sopra in ogni occorrenza et un / giorno statuto non feriato sentaranno ex officio all loco alla giudicatura /<sup>5</sup> deputato. Vniuersalmente seruendo al gouerno del P(adre) Rettore; et sstituti / principalmente nell'essecutione per se et per altri sottoposti. /

In cose publiche di consideratione niente statuiranno senza il P(adre) Rettore, ô Sstituto. Et questi tansaranno le loro paghe et ragaglie. /

5.<sup>o</sup> Starà nel P(adre) Rettore mettere, et elegere un Consigliere per tutto il Cap(itana)to Al quale /<sup>10</sup> possan sstituirsi oue bisognasse in diuersi lochi; et distretti altri / giurati Scriuani ô Nodari. / Quel Consiglier tutti atti, Instrumenti, Testamenti, resolutioni di Superiori, / Commissioni, Editti etc. conseruerà in luoco per la Cancellaria destinato, / notarà tutte le penne in protocollo particolare per essibir la nota /<sup>15</sup> alla Superiorità quando sarà ricercato. /

L'istesso faranno altri Scriuani, et Nodari, similmente rimettendo le / scritte nella stessa Cancellaria. Et fuor di questi niuno / celebrerà l'Instrumenti et Testamenti fuora del caso di certa / necessità, et in esso per ualidità li presenteranno quanto prima /<sup>20</sup> all'istessa Cancellaria. Et le mercedi, et ragaglie di tutti / sopradetti tansarà il P(adre) Rettore. /

6.<sup>o</sup> Starà nel P(adre) Rettore elegere anco altri ufficiali per l'essecutioni / come Satnico, Duornico, Staessini, Communschiacco, Birzi / Stimadori et qualsiuoglia altri. Et l'officio di ciascuno si /

183

stenderà quanto per auanti, et quanto oltre comandarà ô li mettarà / il P(adre) Rettore. Et se uolesse il P(adre) Rettore lasciar al popolo l' / elettione d'alcuni sopradetti, circa la confermatione, et reprobatione / di loro farà quanto sopra è detto de Giudici. /<sup>5</sup>

7.<sup>o</sup> Li Giudici giudicarano secondo l'usanze de lochi non abrogate, et statuto / reformato del Paese, et nostri Editti Generali et in defetto di tutto / questo conforme il ius commune. Giudicherano summariamente / finendo le cause presto, non dando loco alle cauillationi et / impertinenti eccectioni. /<sup>10</sup>

Alli appellanti si darà il processo posto in scrittura colle lettere / riuereziali alla Superiorità, alla qual si appella. /

Le prime citationi in Ciuilibus s'intenderano essere preemtorie, se / consta che siano fatte all loco dell'habitatione et domicilio. / Et li Sudditi alla requisitione del P(adre) Rettore ô Sstituti si presenteranno / tanto à Fiume residenza del Rettore, quanto à Castua et qual / siuoglia altro loco del Cap(itana)to. /

Nel Criminale si lascia l'usanza, che il Reo da tutto il Cap(itana)to sia / presentato in Castua, oue presidendo il Cap(itana)no ô altro interueniente / del Rettore, concorrano i Giudici ô Suppani di

tutto il Cap(itana)to /<sup>20</sup> et dopò formato il processo si faccia la sentenza non precipitando / et oue giudicasse il P(adre) Rettore ò Sustituto, per proportionare la / tortura, ò pena adoprando qualche Jurisperito. /

Il Reo non sia liberato auanti che la causa sia cognosciuta. /

Aduocati saranno admessi ò approuati dal P(adre) Rettore, et quanto si /<sup>25</sup> potrà non si admettano extranei, et le mercedi loro tansarà il P(adre) Rettore. /

184

Tanto entro, quanto fuori del Cap(itana)to habitanti per causa delli beni / entroposti ò del fatto entro commesso, saranno obligati all'ordinarie / Instance del Cap(itana)to ne altramente alcuno presuma in ciò sottoporsi / ad altri Tribunali di fuori. /<sup>5</sup>

8.<sup>oo</sup> Il Reo fugitiuo et altri criminosi, et inobedienti alla Superiorità niuno / protega ò aiuti alla fuga, sotto pena ad arbitrio degl'istessi / Superiori, conforme l'eccesso. Et altri ufficiali, vigili, Soldati / et Sudditi ad ogni requisitione della Superiorità s'impiegarono, à / correrli dietro, et prenderli. /<sup>10</sup>

9.<sup>oo</sup> Tutte le pene, principalmente quelle de uiolata Jurisd(ictio)ne saranno tansate et riscosse / dal P(adre) Rettore ò Sustituti. Al quale sarà libero tal uolta qualche parte / permettere alli Giudici ò Suppani concorrenti alla causa con hauere ris / spetto in ciò all'uso della Prouincia.

10. Senza espressa licenza del P(adre) Rettore ò Sustituto niuno conuocara il popolo ò /<sup>15</sup> altra radunanza con tiri d'artiglieria ò in altro modo sotto graue indign(atione) di S(ua) M(aes)tà Cesarea et pena ad arbitrio del P(adre) Rettore. Et quando si / permettesse tal conuocatione ò radunanza i Sudditi obedirano, ma niuno / darà qualsiuoglia proposta alli congregati, che non fusse approuata / dal P(adre) Rettore, ma tutti con modestia ascoltaranno le propositioni da esso /<sup>20</sup> ò dal Sustituto sotto pena del bando et altre più graui. /

11. Nelle Solennità, et concorsi alle Chiese ò fiere nel Cap(itana)to il P(adre) Rettore come / Jurisdicente per suoi Sustituti prouederà contra rumori, tumulti ò altre in / solenze, proibendo alla Madona di Scurigne et S. Pietro in Polane

185

i balli et mercati et uendere il uino et che finiti i diuini officij, con qui / ete il popolo ritorni. Et ouunque si lasciarà il publico ballo il primo / ballo è del Sig(no)re et Jurisd(icen)te del Cap(itana)tò cedendolo à chi li piace. /

Niuno chiunque sia sotto qualsiuoglia pretesto possa molestare ò impedire i /<sup>5</sup> negocianti in Volousco ò Castua etc. comportando uitouaglie et merci / ò esportando per mare ò per terra, sodisfacendo alle rendite del Jurisd(icen)te / et soliti Dacij nell'istessi lochi. Et il Jurisd(icen)te darà à loro ogni / prott(etio)ne contro chiunque fosse con autt(orit)à da S(ua) M(aes)tà datagli. / Si come contro i defraudatori il castigo et braccio alli Daciari. /<sup>10</sup>

12. Per tutti li confini del Cap(itana)to et lochi, et distretti di Castua, Veprinaz, / Moschienenizza, Volousca, Abbatia di S. Giacomo et altri, compreso / il distretto del mare atorno et tra di loro, li Patri Rettori del / Collegio di Fiume Sua M(aes)tà dichiara esser Jurisdicenti uniuersali / et Patroni di tutti i Sudditi et cose che à Sua M(aes)tà et Suoi Ante /<sup>15</sup> cessori sotto qualsiuoglia titolo, ò fuor d'essi per conto d'esso Cap(itana)to de / iure ò consuetud(in)e pertineuano, ò si cognoscessi hauer douuto pertinere / et d'ogni cosa, ch'è se hauessero riseruato in qualunque maniera, / conferendo alli Patri Rettori tutte quelle riseruazioni, specificando i / Dacij comunali, boschi, herbagi, aque di Recina etc. con potestà /<sup>20</sup> di extrazer, et far quanto essa M(aes)tà et Antecessori poteuano / non ostante qualsiuoglia cosa in contrario. /

13. Chiunque possede beni tra li confini del Capit(ana)to ouunque, habiti, et di quel / si uoglia stato sia, sarà obligato d'essi beni al P(adre) Rettore del Collegio cose / che seguono /

186

La Decima d'Agnelli, et Capretti, di uino, frumento, biaue, legumi et / qualsiuoglia seminato, di qualsiuoglia stagione, anco delle api ò miele / conforme in Moschienenizza. Ciascuna d'esse cose

al tempo, et loco dal / Rettore prescritto, etiando al mare comportando et consignando alli à /<sup>5</sup> ciò da esso deputati.

Chi giudicasse gli sia utile estirpare ô abandonare le uiti per piantar / oliue, non lo farà senza accordo col P(adre) Rettore ô Sustituto per / supplire il danno Decimale.

Ciascuno per se darà al tempo determinato al P(adre) Rettore ô Sustituti da /<sup>10</sup> esso posti, non ad altri il danaro de BIRI et STRAXE, conforme ciasched(un) / deue in proportione del suo possedere, et uso de boschi, herbadigi, / comunali, et restante Territorio. Così l'extraordinarie contributione / HARATS, con sola licenza, et tansa del P(adre) Rettore et per da esso detto / s'essigerano, et secondo sua direttione, et conto à esso reso si spenderano. /<sup>15</sup>

Ciascuno sui giorni, et i più comodi, più uolte all'anno in persona et con animali ch'egli hà, à proprie spese seruirà alli P(at)roni del / Cap(itana)to in ogni loro bisogno, et comando. /

Portaran le lettere delli Patroni per tutto il Cap(itana)to et di fuori à lochi, et Jurisdittioni, che con esso confinano senza alcun pagamento, et /<sup>20</sup> oltre per pagam(en)to conforme la discrettione del P(adre) Rettore. /

Niuno pescarà in Preluca senza licenza del P(adre) Rettore, et dargli / parte, ô altro conforme con esso conuerà.

Li compresi nel Cap(itana)to da ogni suo grege, et li forastieri da ogni grege, che / passa per il Cap(itana)to regalarano li Patroni del Cap(itana)to con un formaggio /<sup>25</sup> Et dalla grege delli porci che viene, ô passa, con uno, ô con cosa ad / esso proportionata.

187

Così quelli di Castua, come quelli di Veprinaz, et Moschienze, proportiona(lmen)te corrispondano alli Padroni le regaglie di fieno, auena, et legni, sino / depositarli al mare, ô lochi deputati, ô conforme la conuentione. /

Così altre regaglie de comunali, fondi, herbadigi, boschi, caccie, pescaggio /<sup>5</sup> ni, arboragi etc. conforme l'uso della Prouincia si reseruano / all'istessi Patroni, senza essentione di chiunque.

Il terreno ô fondo tre anni / abbandonato ricasca à gl'istessi Sig(no)ri del Cap(itana)to, così li prati d' / huomini morti senza prole legitima, però si possa lasciar alla / lor moglie durante uiduitate con honestà. /<sup>10</sup>

L'Abbatia di S. Giacomo simil(men)te con cose annesse alla Giurisd(icent)e / et con ragaglie anticam(en)te solite corrisponderà agl'istessi Giuris(dicent)i et Sig(no)ri del Cap(itana)to.

14. La Decima della prima messe, sino la festa di S. Bartolomio, della seconda, di S. Andrea; Del uino, et le marche à S. Martino; /<sup>15</sup> Et de Agnelli, et altre cose al suo tempo chi non darà, sarà casti / gato ad arbitrio del P(adre) Rettore. Et chi sarà trouato in fraude / sarà castigato nel capitale della Decima defraudata o ad arbitrio. /

Resta in arbitrio del P(adre) Rettore riconnoscer la giusta Decima o pigliato / il giur(amen)to da quelli che la danno, o per altri riconnosendo nelle / cantine, uigne, campi etc. /<sup>20</sup>

La Decima sia data del migliore, altramente si possa rimandare, / et far portar di migliore che sia raccolto. /

Niuno uindemiàrà auanti la prochiama fatta da Superiori, ne' uenderà / o permuttarà il uino o l'uua auanti sia data la giusta Decima /<sup>25</sup> sotto pena.

188

Il uino decimale si uenderà liber(amen)te ogni tempo al menuto, et grosso, per territorio / et fuora, al prezzo maggiore si possa tansato dal P(adre) Rettore, ne sarà / sottoposto ad alcun aggrauio o seruitù del loco, della Prouincia, della Camera, ô qualsiuoglia altro, poiche ab antiquo rapresenta /<sup>5</sup> il ius et preeminenze di S(ua) M(aes)tà. Et mentre si uende quel uino / niuno ardirà uendere altro uino in quel territorio in qualsiuoglia / maniera, sotto pena di L(ire) 50 in danaro, et di tutto il uino / esposto à uendere. /

Si uietà alli Giudici, Supani ô qualsiuoglia altrij, usurpare, ô /<sup>10</sup> distribuire i comunali, herbadigi, ô boschi, se non quanto dourano / in ciò essequire il command(ament)to del P(adre) Rettore ô Sustituto. Et li / usurpatori per il passato saranno spogliati, ô conuerano col P(adre) Rettore.

Alli Sudditi si lascia da boschi non vietati tagliar legni per foco, / et uigne, altramente la uendita, et estratt(ion)e è reseruata al P(adre) /<sup>15</sup> Rettore solo à cui è libero per mare, et terra. /

Come in Preluca, così in Recina, niuno peschi senza licenza, et con / uentione col P(adre) Rettore. Il simile s'intende delle caccie, che si / uietassero per tutto il territorio. /

La carne non si uenda for de lochi determinati, et al prezzo fatto da /<sup>20</sup> Stimatori deputati, et nel uender primo s'offerischi alli / Superiori, et poi altri per ordine di dignità, et officij. /

Così anco nel uendere il pesce, et che pescatori sian obligati / qualche parte portar à uender in Castua.

15. Ciascuno con persone, et con animali robotarà à proprie spese per

189

munitione, et fabriche del Castello, et habitatione dell'Jurisdicente / et altri lochi publichi, et strade. Similmente alle caccie delle / fiere, publicate dall'istesso. /

Giornalmente secondo l'ordine quanti bisognarano, starano alla /<sup>5</sup> guardia delli Castelli, et oue bisognerà, insieme pronti ad / ogni seruitio del Jurisdicente. /<sup>10</sup>

Et in tempo di guerra conforme la lege militare in tutto saran / sottoposti all'ordinario Capitano Sustituto del P(adre) Rettore. / prouedendo se stessi le solite prouisioni.

16. Sua M(aes)tà sotto comminatione di sua disgratia, commanda l'os / seruanza di tutte le cose predette, uietando alli Sudditi, / et altri compresi ogni contraditione, et ricorso, mettendo / in ciò un perpetuo silentio. Et alli sottoposti Magistrati / commanda l'osseruanza, et per li Rettori del Collegio /<sup>15</sup> ogni aiuto. /

All'estremo Sua M(aes)tà Ces(area) condanna i Castuani, et Moschienenzzani / alle spese di quest'opera, et processo causato per inobedienza / loro. /

Et in fede S(ua) C(esar)ea M(aes)tà Ferdinando II. hà stabilito il tutto con /<sup>20</sup> suo sigillo maggiore in Graz adi 21. Marzo 1635. /

Et poi confermato con derogatione di qualsiuoglia cosa / che in esso pregiudicasse à qualsiuoglia ragioni delli Rettori / del Collegio, Patroni del Cap(itana)to con sottoscrizione di mano

190

propria, in Vienna alli 10. d'Aprile l'istesso Anno. /

Et di nuovo il suo Successore Ferdinando III aggiungendo contro / li contrastanti, et contrafacenti la pena di quaranta marche / d'oro puro, cioè la metà al fisco, la metà al Collegio della /<sup>5</sup> Compagnia, hà confermato con segnatura propria etc. / In Vienna al di 1 d'Aprile 1637.

SAŽETAK: »Objavljuje se tekst Izvoda odluke Ferdinanda II (1635)« - U uvodnoj raspravi se tvrdi, suprotno mišljenju Kandlera i drugih, da je stari Kastavski statut (1400) bio na snazi velikim dijelom i poslije 1635.

POVZETEK: »Objavlja se besedilo Povzetka odločitve Ferdinanda II. (1635)« - V uvodnem eseju se dokazuje, v nasprotju s tezami Kandlerja in drugih, da je dober del starega Kastavskega statuta (1400) ostal v veljavi tudi po letu 1635.